

**ESTRATTO DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e
Sportivi del Comune di Correggio**

Delibera n. 7

SEDUTA DEL 03/04/2014

**OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'ISECS DEL
COMUNE DI CORREGGIO E L'ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI IMPRESA TRA CORREGGIO
HOCKEY A.S.D. E GRUPPO SPORTIVO BUDRIESE PER
LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
“D.PIETRI” – PERIODO 1.7.2014-30.6.2019**

L'anno duemilaquattordici questo giorno **03** del mese di **APRILE** alle ore 17.00 in Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l' adunanza il Sig. Fabio Testi
Sono presenti i Signori:

Testi Fabio	Presidente	presente
Paltrinieri Roberto	Consigliere	presente
Tegani Arianna	Consigliere	presente

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il dott. Dante Preti in qualità di funzionario delegato dal Direttore.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 03/04/2014

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA L'ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO E L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA TRA CORREGGIO HOCKEY A.S.D. E GRUPPO SPORTIVO BUDRIESE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "D.PIETRI" – PERIODO 1.7.2014-30.6.2019

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

SENTITA la relazione del funzionario delegato dal Direttore Dott. Dante Preti che così recita:

“E’ in scadenza il 30/6/2014 la Convenzione in essere tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Temporanea d’Impresa tra Correggio Hockey ASD e Gruppo Sportivo Budriese, di cui alla Delibera di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 14 del 28/4/2009, avente ad oggetto “Convenzione tra l’ISECS del Comune di Correggio e l’Associazione Temporanea d’Impresa tra Correggio Hockey A.S.D. e Gruppo Sportivo Budriese per la gestione del Palazzetto dello Sport D.Pietri – periodo 1.7.2009-30.6.2014”.

All’art. 2 della summenzionata Convenzione (“Durata della gestione del Palazzetto dello Sport D.Pietri”) si prevede la possibilità di un rinnovo espresso della medesima, per un ugual lasso di tempo, a fronte di servizio regolarmente svolto con piena soddisfazione dell’Amministrazione Comunale e dell’utenza.

L’attuale gestore ha confermato per iscritto la propria volontà di rinnovare il rapporto convenzionale per un ulteriore quinquennio triennio, come da comunicazione pervenuta all’ISECS in data 02/04/2014 prot. 306/IS. Alla suddetta comunicazione è allegata puntuale e dettagliata relazione del gestore, conclusiva del quinquennio di conduzione della struttura, attraverso la quale riceviamo conferma della buona gestione e della realizzazione di quei progetti migliorativi che avevano fatto la differenza in sede di gara per la scelta dell’ATI per la futura gestione quinquennale.

Tenuto conto, quindi, che il servizio è stato svolto correttamente per tutta la durata della Convenzione con soddisfazione da parte dell’Amministrazione Comunale, si ritiene di aderire alla richiesta di rinnovo per un ulteriore quinquennio (ovvero dal 1/7/2014 al 30/6/2019).

L’impianto della Convezione rimane esattamente lo stesso, senza alcuna modifica o integrazione. Resta inapplicato l’art. 21 (“Palestra annessa al Palazzetto dello Sport), in quanto, già nel corso di questo primo quinquennio di gestione, l’ex palestra fitness adiacente al Palasport è stata demolita per far posto ad una struttura avente altra destinazione d’uso, non più connessa al Palazzetto “D.Pietri”.

Il contributo sarà adeguato solo per il recupero dell’aumento ISTAT dell’ultimo anno.

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, di cui alla Deliberazione Consiliare n.139 del 6/11/2000, esecutiva ai sensi di legge, la quale prevede l’approvazione di un’apposita convenzione da parte della Giunta Comunale, sentita l’apposita commissione consiliare;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consigliari n. 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la

n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all'Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero;

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, ed in particolare l'art. 23 per quanto attiene le attribuzioni di competenza del Direttore e l'art.14 per quanto attiene le competenze del Consiglio di Amministrazione, in particolare il comma 3° lettera g) punto 3);

RICHIAMATA la Deliberazione di CdA n° 30 del 25/11/13 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 dell'ISECS;

CONSIDERATO che è stato acquisito il nulla osta del Commissario Straordinario del Comune di Correggio, dott.ssa Adriana Cogode, cui sono conferiti i poteri spettanti alla Giunta Comunale (DPR 23/1/2014), in data 25/3/2014, così come previsto dell'art. 19 – punto 19.1 - lettera d) del Regolamento istitutivo dell'ISECS;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile di Servizio SPORT - ISECS ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU 267/00 in data 25/3/2014;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

RICHIAMATO il Provvedimento Straordinario n. prot. 1542 del 30/1/2014, con il quale, dopo le rassegnate dimissioni del Sindaco del Comune di Correggio è stata decretata decadenza dei Dirigenti del Comune di Correggio e, quindi, anche del Direttore ISECS;

RICHIAMATO il Provvedimento del Commissario Straordinario prot. n. 1551 del 30/1/2014, con il quale viene disposta la nomina a Dirigente ad interim dei settori comunali e di ISECS, il Segretario Comunale dott. Aldo Barcellona;

RICHIAMATO da ultimo il provvedimento del Segretario Comunale dott. Aldo Barcellona prot. 1618 del 31/1/2014, con il quale il medesimo procede alla nomina del dott. Preti Dante, quale funzionario delegato all'esercizio di alcune delle funzioni dirigenziali previste nell'art. 17 d.lgs 165/2001, fra le quali il potere di firma degli atti e provvedimenti, assegnandolo al contempo alla dotazione di ISECS del Comune di Correggio;

RICHIAMATO il provvedimento confermativo n. 3772 del 18/3/2014 a firma del vicesegretario comunale dott. Cristoforetti, circa deleghe prima conferite dal dott. Barcellona, conferma che ha decorrenza dal 1 marzo 2014;

RICHIAMATO l'atto del nuovo Segretario Comunale dott.ssa Francesca Cerminara n. 4359 del 31/3/2014 con il quale la stessa, dopo l'assunzione della dirigenza ad interim, tra gli altri settori comunali, anche di ISECS, in virtù di Provvedimento di incarico commissariale n. 4356 del 31/3/2014, provvedeva a delegare ed assegnare funzioni e responsabilità, fra gli altri, anche al dott. Preti Dante, quale funzionario delegato di ISECS;

A voti unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

- 1) di approvare la bozza di Convenzione per la concessione in gestione del Palazzetto dello Sport per un ulteriore quinquennio (rinnovo), per il periodo 1/7/2014 – 30/6/2019, il cui testo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di autorizzare alla stipula della medesima il dott. Preti Dante - in virtù dei Provvedimenti summenzionati – dirigente ad interim di ISECS ;
- 4) di dare atto che presso il Palazzetto dello Sport verranno applicate alle società sportive, per l'attività di allenamento e di svolgimento delle gare, le tariffe attualmente in vigore con delibera di CdA ISECS n. 14 del 29/5/2013, fatti salvi eventuali successivi aggiornamenti e modifiche.
- 5) di prevedere che si provvederà con successivo provvedimento del Direttore all'imputazione della spesa nascente dal presente atto.

CONVENZIONE TRA L'ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO E L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA TRA CORREGGIO HOCKEY A.S.D. E GRUPPO SPORTIVO BUDRIESE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "D.PIETRI" – RINNOVO - PERIODO 1/7/2014 – 30/6/2019”

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____ nella Residenza Municipale di Correggio tra l'ISECS del Comune di Correggio, (in seguito denominato ISECS), rappresentata dal dott. Dante Preti, e l'**Associazione Temporanea d'Impresa tra Correggio Hockey A.S.D. e Gruppo Sportivo Budriese**, rappresentata dal sig. ROLANDO VEZZANI, Presidente pro-tempore della Società Correggio Hockey, mandataria della suddetta Associazione, come risulta da atto costitutivo del Notaio Fiocchi in Carpi, in data 31/7/2009, rep. n. 37795, racc. 13972, per la carica domiciliato presso la sede di via Campagnola, 1, in esecuzione della Delibera di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 7 del 03/04/2013, esecutiva ai sensi di legge

PREMESSO

- che tra le parti si intende avviare un rapporto convenzionale concernente la gestione in orario extrascolastico del Palazzetto dello Sport "D.Pietri" e spazi annessi (quale, ad esempio, la palestrina) se e nel momento in cui dovessero risultare liberi da altre aggiudicazioni;
- che in tal caso agli spazi annessi al si applicano le medesime regole gestionali attinenti lo spazio principale;
- che le parti si prefiggono lo scopo di ottimizzare l'uso di tale impianto sia da parte dell'utenza scolastica che da parte di quella sportiva in un'ottica di miglioramento del servizio e del contenimento dei costi di gestione;
- che è nelle finalità dell'Amministrazione Comunale di Correggio promuovere e sviluppare la pratica sportiva anche attraverso l'attivazione di rapporti continuativi e convenzionali con l'associazionismo sportivo;

Tutto ciò premesso e ritenuto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

L'**ISECS** del Comune di Correggio concede all'**Associazione Temporanea d'Impresa tra Correggio Hockey A.S.D. e Gruppo Sportivo Budriese** che accetta, la gestione, in orario extrascolastico del Palazzetto dello Sport "D.Pietri" per il periodo 1/7/2014 - 30/06/2019. La gestione potrà riguardare anche gli spazi annessi al Palazzetto.

il tutto nel rispetto dei seguenti

PATTI E CONDIZIONI

ART.1 CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse dell'atto deliberativo vengono richiamate come parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 DURATA DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "D.PIETRI"

Il Comune di Correggio concede all'**Associazione Temporanea d'Impresa tra Correggio Hockey A.S.D. e Gruppo Sportivo Budriese** che accetta, la gestione in orario extrascolastico del Palasport come da dettaglio dell'art. 13 per il periodo di anni 5 a decorrere dal 1/7/2014. In caso di eccezionali rilievi scritti o intimazioni ad operare correttamente nello svolgimento del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale, la stessa provvederà unilateralmente alla revoca della Convenzione, tramite l'invio di Raccomandata A.R..

ART. 3 GESTIONE PALASPORT

La società sportiva concessionaria dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti che si articolano nelle seguenti mansioni:

- 1) apertura, chiusura e sorveglianza nell'attività sportiva delle diverse società fruitrici dell'impianto secondo orario e calendario redatto annualmente dal Servizio Sport dell'ISECS del Comune di Correggio;
- 2) esecuzione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria quali, cambio lampade spogliatoi, sostituzione di serrature, sostituzione di fusibili di sicurezza, ed altri lavori similari, non quantificabili economicamente, ma da considerarsi all'interno dei normali costi di gestione dell'immobile; servizi di manutenzione ordinaria dei locali quali, sostituzione di interruttori o prese di corrente, sostituzione di rubinetterie o soffioni docce, piccole riparazioni a serramenti, porte ecc..., interventi manutentivi sull'attrezzatura sportiva (reti da pallavolo e calchetto, canestri ecc...); tali lavorazioni dovranno essere eseguite avendo cura di non apportare alcuna modifica all'impianto esistente, attraverso imprese individuate dal Comune di Correggio o comunque concordate con gli uffici competenti. Nel caso in cui per gli impianti tecnologici l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi di ditte esterne a cui vengano appaltati i relativi servizi, la società concessionaria dovrà provvedere autonomamente e direttamente ad effettuare le chiamate secondo le procedure predisposte, indicando l'intervento manutentivo da fare; è in ogni caso posta a carico dell'Amministrazione Comunale la sostituzione dei fari e dei vetri posti ad un'altezza tale da poter essere raggiunti solo con attrezzatura in dotazione all'Amministrazione medesima.
- 3) sorveglianza dell'impianto, anche nel periodo di pausa tra un turno di attività e l'altro ad eccezione di intervalli di sosta superiori ai 30 minuti, durante i quali si provvederà alla chiusura dell'impianto;
- 4) apertura e chiusura degli accessi, accensione e spegnimento delle luci, custodia delle chiavi, custodia beni ed attrezzature; ad ogni chiusura corrisponderà il controllo previsto per tutti gli impianti tecnologici;

- 5) controllo della sicurezza delle strutture, ed in particolare la tempestiva segnalazione scritta di guasti all'Ufficio Tecnico Comunale e, per conoscenza, all'Ufficio Sport dell'ISECS del Comune; la segnalazione di pericolo o anomalie dalle quali possa derivare un danno al patrimonio dell'Ente o a persone e, nei casi in cui si rende necessario un intervento immediato, attivare e coordinare tutte le attività previste, compresa la chiamata delle persone o Enti competenti (Amministrazione Comunale, P.S., VV.FF. ecc...);
- 6) prendere a proprio carico le incombenze e tutti gli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per il soggetto gestore;
- 7) controllo ingressi, con adeguato numero di persone, in caso di manifestazioni agonistiche o extrasportive; assistenza ed approntamento del campo da gioco in occasione di gare sportive o altre manifestazioni;
- 8) riordino giornaliero dell'intero impianto, per riconsegnarlo alle scuole in condizioni idonee per la conduzione dell'attività scolastica;
- 9) la società concessionaria assume a proprio carico le spese relative alle utenze (gas, acqua, luce, telefono), in ragione dell'utilizzo extrascolastico dell'impianto, rimborsando all'Amministrazione Comunale il corrispondente onere nei termini indicati nei successivi articoli 13 e 17.

ART. 4 ATTREZZATURE SPORTIVE

Le attrezzature sportive e tutto quanto è pertinente lo svolgimento dell'attività sportiva presenti nel Palasport vengono ceduti nelle condizioni corrispondenti a quelle previste dalle vigenti norme di legge in materia di sicurezza e da quelle federali in materia di omologabilità. La restante parte è ceduta nello stato di fatto, comunque in buono stato. Delle condizioni di cui al presente articolo sarà fatta constatazione scritta in apposito verbale di consegna.

ART. 5 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

La parte concessionaria è nominata – in orario extrascolastico – custode e gestore del Palazzetto dello Sport sino al 30/06/2014, salvo successivo rinnovo, così come meglio precisato nel precedente art. 2.

Alla scadenza della presente convenzione l'impianto dovrà essere reso in buone condizioni, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso alla vetustà. Pertanto, la parte concessionaria si impegna ad assicurare un corretto uso degli impianti da parte delle società sportive, onde evitare danni di qualunque genere. Terrà comunque sollevata la parte concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose. A tal proposito, la parte concessionaria dovrà stipulare polizza assicurativa di copertura adeguata di responsabilità civile verso terzi. Non sono imputabili al concessionario eventuali danni derivanti da eventi eccezionali ed atti vandalici. Rimane comunque l'obbligo da parte del concessionario di segnalare tempestivamente gli eventi di cui sopra all'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 6 UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'utilizzo del Palazzetto dello Sport da parte di società ed enti diversi dalla concessionaria è autorizzato dalla parte concedente, secondo un calendario annuale redatto dall'ISECS; la stagione sportiva ha inizio la terza settimana di agosto per terminare il 15 luglio dell'anno successivo, per una durata di almeno 42 settimane (da lunedì alla domenica). Nel redigere il calendario di ogni stagione, l'Amministrazione Comunale provvederà a definire il giorno di inizio e di fine della stagione e, se previsti, a comunicare eventuali ulteriori periodi di chiusura nel corso della stagione stessa.

In orario antimeridiano, l'uso scolastico del Palasport è assicurato, ai sensi delle norme vigenti, con assoluta priorità rispetto ad ogni altra attività.

L'uso del Palasport dovrà riguardare la pratica di discipline sportive proprie della tipologia dell'impianto suddetto o comunque lo svolgimento di attività compatibili con tale tipologia e non a rischio di arrecare danni allo stesso.

L'autorizzazione all'uso di tali spazi comporta la sottoscrizione da parte degli Enti – Società suddetti di apposito atto in cui essi sottoscrivono l'impegno a rifondere al gestore eventuali danni arrecati ad arredi ed attrezzature nel corso degli orari loro assegnati (vedi allegato "A").

ART. 7 TARIFFE

Le tariffe e l'uso dell'impianto sono stabiliti dalla parte concedente che coordina e provvede all'assegnazione degli spazi tra le società sportive richiedenti all'inizio della stagione sportiva. La determinazione e la riscossione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di dette Associazioni o gruppi saranno effettuate dalla Società Sportiva concessionaria con l'applicazione del tariffario d'uso deliberato dell'Amministrazione Comunale a titolo di parziale rimborso delle spese di funzionamento dell'impianto.

Al concessionario verrà assicurata la priorità di utilizzo degli spazi orari rimasti disponibili presso il Palasport in quanto non assegnati dall'Amministrazione Comunale all'inizio della stagione sportiva per lo svolgimento di attività sportive e/o ricreative. L'uso di tali spazi per la società concessionaria sarà gratuito e comunque l'attività che in essi si svolgerà e le tariffe praticate dovranno essere autorizzate dall'Assessorato allo Sport.

ART. 8 USO GRATUITO DELL'IMPIANTO

All'interno delle fasce orarie a disposizione del concessionario, come da art. 6, la società concessionaria potrà svolgere anche attività di allenamento, agonistiche ed extrasportive in collaborazione con altre società incassando i relativi introiti. La società concessionaria dovrà in questo caso praticare le tariffe vigenti deliberate dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva per proprie iniziative o attività da essa patrocinate l'utilizzo gratuito dell'impianto sino ad un massimo di 10 manifestazioni, di cui 8 sportive e 2 extrasportive per ogni anno.

ART. 9 RENDICONTO CONSUNTIVO

Con cadenza trimestrale, la società assegnataria dovrà presentare una rendicontazione delle ore di utilizzo dell'impianto e delle presenze delle società sportive.

Entro il 30 luglio di ogni anno, la parte assegnataria provvederà a presentare il rendiconto consuntivo dell'esercizio, unitamente ad una relazione tecnica sull'attività svolta, nonché una relazione sullo stato dell'impianto, correlata dall'elenco degli interventi ordinari effettuati, nonché delle esigenze di intervento straordinario.

ART. 10 CONTROLLI - SANZIONI

L'Amministrazione si riserva in ogni momento la facoltà di compiere a mezzo di propri organi, tutti i controlli che giudicherà necessari a garantire l'esatto adempimento degli impegni previsti dalla convenzione assicurando così un'ampia azione di vigilanza.

Se durante lo svolgimento dei controlli fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nella presente convenzione, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- in caso di ritardata o mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di € 50 per ogni giorno di ritardo o di mancato svolgimento del servizio;
- in caso di mancata esecuzione del servizio di pulizia si applicherà una penale di €50 per ogni giorno di ritardo o di mancato svolgimento del servizio;
- nel caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di € 100 giornalieri.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite anche in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione della suddetta penale, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti della società sportiva inadempiente, ponendo a carico della stessa gli ulteriori danni e con facoltà di trattenere dal corrispettivo l'importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.

ART. 11 LOCALE BAR

Facendo parte della struttura un locale da adibire a BAR ed essendo l'attivazione di tale servizio strumentale alla completa efficienza degli impianti, è fatta facoltà al concessionario di provvedere direttamente alla gestione del bar sito nel Palasport.

I proventi di tale gestione saranno acquisiti al bilancio della società sportiva e così pure le spese relative.

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge, ed in presenza dei requisiti previsti dalla L.R. n. 14 del 26/7/2003 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" e sue successive modifiche ed integrazioni, il rilascio al legale rappresentante della società della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, indispensabile ai fini della gestione del bar, limitatamente ai fruitori dell'impianto e nei giorni di apertura dello stesso.

ART. 12 PUBBLICITA'

Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno delle palestre comunali e del Palazzetto dello Sport è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità (o diritto sulle pubbliche affissioni).

La parte concessionaria si impegna inoltre a diffondere e pubblicizzare all'interno del complesso sportivo oggetto della presente convenzione ogni comunicazione di interesse pubblico richiesta dalla parte concedente. L'utilizzo da parte della società concessionaria

degli spazi esistenti all'interno dal Palazzetto dello Sport ai fini pubblicitari non potrà in ogni caso determinare una gestione esclusiva della pubblicità a suo favore, potendo la parte concedente disporre in ogni momento di tali spazi a suo insindacabile e discrezionale valutazione.

ART. 13 UTENZE

Le spese relative alle utenze (acqua, gas, luce, telefono) sono intestate all'Amministrazione Comunale, in quanto l'impianto è utilizzato in modo promiscuo tra società sportive ed istituti scolastici. Per tutta la durata della convenzione, il concessionario dovrà rimborsare l'Amministrazione Comunale delle spese ad esse riferite in ragione dell'uso extrascolastico dell'impianto.

L'Amministrazione Comunale inoltrerà al gestore regolari note pro quota delle somme dovute, che dovranno essere versate presso la Tesoreria Comunale entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

ART. 14 MANUTENZIONE ORDINARIA

Le spese per la manutenzione ordinaria sono poste a carico della parte concessionaria. Rientra nella manutenzione ordinaria tutto quanto previsto nell'art. 3 della presente convenzione, compreso l'obbligo di effettuare le chiamate di intervento alla ditta cui venga eventualmente appaltato il servizio di manutenzione degli impianti tecnologici, come precisato al punto 3 del summenzionato articolo. Salvo che per minuta manutenzione e pronto intervento, la manutenzione ordinaria è eseguita sulla base di un programma annuale proposto dalla parte concessionaria e concordato con l'Amministrazione Comunale. Gli interventi effettuati verranno rendicontati con apposita documentazione al termine della stagione sportiva.

ART. 15 CONTROLLI

La parte concedente ha libero accesso agli impianti in oggetto per verificare attraverso propri tecnici lo stato di manutenzione degli stessi. Le eventuali carenze manutentive saranno contestate alla parte concessionaria che dovrà provvedere ai conseguenti interventi nei termini ragionevoli di tempo fissati dal concedente. Trascorso il termine, interverrà la parte concedente, con spese poste a carico della società concessionaria.

ART. 16 CONTRIBUTO COMUNALE

L'ISECS del Comune di Correggio corrisponde alla parte concessionaria un contributo annuo (periodo 1 luglio – 30 giugno) di € 26.000,00 (incluse le ritenute di legge) a titolo di contributo a fondo perduto, al fine di raggiungere il pareggio del bilancio, ipotizzando costi gestionali fra oneri per utenze e forfait di prestazioni pari a circa € 45.000,00 ed entrate tariffarie pari ad € 19.000,00 annue. Qualora, anche in ragione di modificazioni tariffarie delineate dall'Amministrazione Comunale, si verificassero minori entrate, il contributo verrebbe conseguentemente modificato.

Qualora si verificassero maggiori entrate e/o i rimborsi delle utenze fossero superiori al contributo dovuto dall'Amministrazione Comunale, l'avanzo dovrà essere reinvestito dal concessionario in manutenzioni da effettuarsi nella struttura sportiva o nell'acquisto di

attrezzatura sportiva comunque a servizio del Palazzetto, secondo un piano di spesa e di realizzazione concordato preventivamente con l'Amministrazione Comunale.

Per gli anni successivi, il contributo verrà adeguato in base all'indice ISTAT e potrà altrimenti essere ridefinito su richiesta di una delle parti per significative modifiche intervenute nell'organizzazione delle attività extrascolastiche dell'impianto.

ART. 17 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà così erogato:

- il 50% entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la restante quota a saldo verrà erogata al termine della stagione agonistica, entro il 30 luglio dell'anno successivo, al netto dell'importo dovuto dal concessionario a titolo di rimborso delle utenze e tenuto conto del reale utilizzo dell'impianto.

Il contributo verrà erogato con la suddetta periodicità anche nei successivi esercizi, sino alla scadenza della Convenzione.

ART. 18 GARANZIA FIDEJUSSORIA

A garanzia degli obblighi e per le responsabilità dirette o indirette poste a carico della parte concessionaria per effetto del presente atto, la stessa dovrà fornire una garanzia fidejussoria rilasciata da un Istituto di Credito o Assicurativo di primaria importanza per un importo annuo corrispondente al 10% del contributo Comunale.

ART. 19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Le spese per la manutenzione straordinaria sono poste a carico della parte concedente. Si intende per manutenzione straordinaria:

- ricostruzione di strutture portanti quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità;
- riparazioni complete e/o rifacimenti di coperture, del sistema di raccolta e/o lo smistamento della acque piovane, delle recinzioni perimetrali;
- rifacimento e/o riparazioni di rilevante entità delle strutture o di parti di esse (es: rifacimento impianto docce, tribune...)
- rifacimento del campo di gioco o di strutture fisse in dotazione agli impianti, quali, ad esempio, quelle per il basket e il volley

e, in generale, tutte le manutenzioni definite tali dalla vigente normativa.

E' a carico della parte concedente il ripristino della attrezzature e degli arredi presenti nelle strutture.

Sono comunque esclusi, poiché a carico della parte concessionaria, gli interventi classificabili di manutenzione straordinaria derivanti da incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria, oppure necessari per sopperire a danni provocati da utenti degli impianti o da cattivo utilizzo degli stessi, ovvero ritenuti opportuni dalla parte concessionaria per migliorare l'efficienza ed il confort degli utenti.

E' a carico della parte concedente il rinnovo delle attrezzature sportive di sua proprietà destinate alle competizioni ufficiali.

L'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, consentire al concessionario l'accesso a proprie attrezzature, al fine di consentire la migliore manutenzione all'impianto. L'Ente

non si ritiene responsabile dei danni o degli infortuni che potessero accadere durante l'uso delle stesse.

ART. 20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SVOLTA DAL CONCESSIONARIO

Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere eseguiti dalla parte concessionaria a propria cura e spese in luogo e vece della parte concedente, purché debitamente autorizzati da quest'ultima. L'autorizzazione verrà rilasciata previa valutazioni tecniche ed economiche sull'intervento e dopo che le parti avranno pattuito un congruo periodo di tempo per considerare ammortizzato nei fatti l'investimento. In caso di interruzione o mancato rinnovo della presente convenzione per cause o volontà indipendenti dalla parte concessionaria, a quest'ultima, ove ricorra il caso, sarà dovuto un indennizzo calcolato in proporzione al numero dei mesi mancanti al completamento del periodo pattuito per l'ammortamento, senza computo di interessi.

ART. 21 PALESTRA ANNESSA AL PALAZZETTO DELLO SPORT

In caso di disponibilità all'assegnazione degli spazi annessi al Palazzetto dello Sport, la gestione riguarderà anche lo spazio palestra (ex palestra fitness) adiacente al Palazzetto dello Sport stesso. La parte assegnataria dovrà occuparsi della gestione ed effettuare le manutenzioni ordinarie anche di quella sala, con gli stessi oneri e modalità di cui all'art. 3 della presente Convenzione, a partire dal momento fissato con comunicazione dell'Amministrazione Comunale.

Lo spazio adiacente al Palazzetto osserverà lo stesso orario di apertura della struttura principale, ma con esclusione del sabato pomeriggio e della giornata di domenica.

Se vi saranno richieste in tal senso, l'Amministrazione potrà valutare l'opportunità di consentire agli Istituti Superiori correggesi, che già utilizzano il Palazzetto dello Sport, l'uso dello spazio in orario antimeridiano.

In orario pomeridiano e serale gli spazi saranno assegnati dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto nel Regolamento Palestre.

Il concessionario, una volta ricevuto da parte dell'Amministrazione il calendario di utilizzo di entrambi gli spazi, dovrà predisporre ed esporre un calendario d'uso dei 4 spogliatoi a servizio dell'intero impianto sportivo, indicando per ciascun giorno e ciascuna fascia oraria quali spogliatoi saranno al servizio degli utenti del Palazzetto e quali riservati gli utenti della palestra annessa.

La parte concedente coordina e provvede all'assegnazione degli spazi. La determinazione e la riscossione del corrispettivo d'uso a carico degli utilizzatori saranno effettuate dalla Società Sportiva concessionaria con l'applicazione del tariffario d'uso deliberato dall'Amministrazione Comunale a titolo di parziale rimborso delle spese di funzionamento dell'impianto.

ART. 22 REVOCA

Per l'osservanza delle clausole contenute nel presente atto l'Amministrazione Comunale provvederà a richiamare la Società Sportiva a rimuovere gli inconvenienti riscontrati ed in caso di persistenza delle inosservanze potrà addivenire anche la revoca della presente convenzione, previa comunicazione con lettera raccomandata, delle inadempienze riscontrate senza alcun genere di indennità e compenso per la Società.

La Società Sportiva potrà a sua volta, per sopravvenute e documentate difficoltà di carattere gestionale, retrocedere agli obblighi della presente convenzione, con preavviso all'Amministrazione Comunale, mediante raccomandata A/R, con anticipo di **60 giorni**.

In tal caso, alla Società sarà accreditato il semplice importo corrispondente ai servizi regolarmente prestati, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per gli inadempimenti eventualmente già maturati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione di rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

In caso di recesso anticipato da parte del concessionario senza preavviso o senza la dimostrazione di sopravvenute difficoltà., l'Amministrazione Comunale potrà riservarsi di applicare una penale fino al 10% del contributo annuo previsto, oltre ad eventuali ulteriori detrazioni per inadempimenti maturati

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Società verso l'Amministrazione Comunale senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

La parte concedente, inoltre, si riserva la facoltà di revoca in ogni tempo qualora motivi di pubblica utilità e/o il verificarsi di fatti e situazioni particolari lo rendano opportuno a suo insindacabile giudizio.

ART. 23

La parte concessionaria esonera espressamente la parte concedente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo dell'impianto e dai rapporti che andrà instaurando per l'assolvimento dei compiti e degli obblighi assunti con il presente atto. E' vietata la cessione anche parziale della presente concessione.

ART. 24

Le spese del presente atto e quelle conseguenti sono a carico della parte concessionaria.

ART. 25

Per quanto non contemplato nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alle norme in vigore in materia e alle consuetudini locali.

F.to in originale
Per l'Associazione Temporanea d'Impresa
Il Presidente pro tempore del Correggio Hockey
Rolando Vezzani

F.to in originale
Per l'ISECS
Il Funzionario Delegato
Preti Dante

ALLEGATO "A"

DICHIARAZIONE DELL'ASSEGNATARIO

OGGETTO: UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PER ATTIVITA' SPORTIVA IN ORARIO EXTRASCOLASTICO – A.S. ____/____

Il sottoscritto _____ nato a _____ residente a _____ in via _____ n _____ in qualità di Presidente o Legale rappresentante della Società Sportiva /Gruppo Sportivo _____

(Denominazione e ragione sociale della Soc. Sportiva)

con sede legale in via _____ n _____

Città _____

CODICE FISCALE _____

PARTITA IVA _____

TELEFONO _____

DICHIARA

CHE la Società Sportiva /Gruppo Sportivo di cui è legale rappresentante si impegna:

- a garantire la presenza di proprio personale durante lo svolgimento dell'attività sportiva;
- ad attenersi al rispetto degli orari e dei turni assegnati e riportati nel prospetto allegato;
- a rifondere al gestore dell'impianto eventuali danni sopravvenuti a persone o cose durante lo svolgimento della suddetta attività;
- a versare al gestore dell'impianto per l'attività svolta la somma desunta dall'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale.

IN FEDE

-----OOO-----

ORIGINALE

F.to in originale
Il Presidente
Fabio Testi

F.to in originale
Il Funzionario dl.g.to
dal Direttore
dott. Preti Dante

----- 0000 -----

**TRASMISSIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
ESERCIZIO POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa al Commissario Straordinario per l'approvazione / nullaosta con i poteri della Giunta Comunale in data **25/03/2014** e al Segretario Comunale per la pubblicazione in data **25/03/2014**.

----- 0000 -----

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al

Correggio lì _____

F.to Il Segretario Generale